

COMUNE DI ROGLIANO

Provincia di Cosenza

Regolamento
per il
funzionamento
del
Consiglio
Comunale

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute, e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali e della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415.

ART. 2 LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

~~1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita Sala delle adunanze sita presso la Sede Comunale.~~

2. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari quando ricorrano circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, oppure quando lo richiedono espressamente almeno 50 (cinquanta) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Rogliano, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.

4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art. 2, comma 2 lett. C), della legge 5/2/1998 n. 22.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

ART. 3 - GRUPPI CONSILIARI.

1. La costituzione dei gruppi consiliari é espressamente disciplinata dallo Statuto alle cui norme qui si fa espresso riferimento.
 2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del Capogruppo nel corso della prima riunione del Consiglio Comunale.
 3. Il Comune mette a disposizione di ciascun gruppo consiliare un apposito locale per lo svolgimento delle loro attività.
-
4. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss. mm.

ART. 4 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

1. La conferenza dei Capigruppo e' organismo consultivo del Sindaco nella qualità di Presidente delle adunanze consiliari; concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Allo stesso Sindaco é affidata la Presidenza della conferenza.
 2. Il Sindaco puo' sottoporre al parere della conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
 3. La conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
 4. La conferenza dei Capigruppo e' convocata e presieduta dal Presidente o dal vice Sindaco.
-

5. La conferenza e' inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un numero di Capigruppo che rappresenti almeno due consiglieri.

6. I Capigruppo hanno facolta' di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

7. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capigruppo, l'Ente assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

8. Delle riunioni della conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale nella forma di resoconto sommario.

ART. 5 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE.

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, puo' costituire al suo interno commissioni permanenti.

2. Ciascuna commissione permanente e' costituita da n. 5 consiglieri comunali, di cui n. 3 in rappresentanza della maggioranza consiliare e n. 2 in rappresentanza della minoranza, nominati dal Consiglio con votazione segreta nell'adunanza immediatamente successiva a quella di convalida degli eletti.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facolta' di farsi sostituire nelle singole sedute, da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 6 - MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

1. Le Commissioni di cui all'articolo precedente sono costituite per la trattazione delle seguenti materie:

1) Sanità;

- b) Politiche Istituzionali e Programmazione Economica;
- c) Politiche Intercomunali;
- d) Infrastrutture e Attività Produttive.

ART. 7 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI.

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente e' eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che, convocata dal Sindaco, e' tenuta entro venti giorni dalla esecutività della deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro puo' proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente puo' chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
6. La convocazione e' effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica. La riunione e' tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione e' inviata copia al Sindaco entro lo stesso

termine.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

1. La riunione della commissione e' valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la meta' dei consiglieri in carica.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti inerenti apprezzamento sul comportamento e/o sulla moralità di persone o quando la pubblicita' dell'adunanza puo' arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facolta' di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Sede Comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.
5. La redazione dei verbali della Commissione e' affidata ad uno dei suoi componenti, scelto nella prima riunione.

ART. 9 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI.

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di spettanza del Consiglio nelle materie di competenza, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle altre commissioni.
3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel piu' breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco puo' riferire all'adunanza il Presidente della commissione.

4. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 53; la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta e' restituita dal Sindaco alla commissione che puo' riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 10 - COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE.

1. Il Consiglio comunale può istituire, su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato alla materia, Commissioni consiliari temporanee per l'esame e lo studio di un determinato affare, compreso fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi o dallo Statuto. Per quanto applicabili valgono per le Commissioni consiliari temporanee le norme relative alla costituzione, alla ~~composizione ed al funzionamento previste per quelle permanenti e di cui agli articoli precedenti.~~

2. Delle Commissioni consiliari temporanee possono essere chiamati a far parte anche componenti esterni al Consiglio.

3. Il Presidente della commissione istituita sottopone al Consiglio Comunale la relazione conclusiva e gli atti che costituiscono lo studio effettuato. Con tale adempimento si esauriscono le funzioni attribuite alla Commissione, che è così sciolta.

ART. 11 - COMMISSIONI SPECIALI.

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire nel suo interno commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai Responsabili della Struttura, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla

e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del difensore civico, del Segretario comunale, del Direttore Generale, dei Responsabili e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta Presidente, dalla stessa commissione.

6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi e' mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed e' sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 12 - NOMINE E DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, trovano applicazioni l'art. 36, commi 5 e 5 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142 e ss. mm.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 32, comma 2, lett. n) della legge 8 giugno 1990 n. 142, come sostituito dall'art. 15 della Legge 25 marzo 1993 n. 81.

CAPO III

DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 13 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI.

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita e l'attività del Comune.

2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

4. I Consiglieri Comunali possono prendere visione delle deliberazioni della Giunta, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 36, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ART. 14 - MOZIONI.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a stimolare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

ART. 15 - INTERPELLANZE.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi della condotta del Sindaco o degli Assessori o i loro intendimenti su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

ART. 16 - INTERROGAZIONI.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori su materie di competenza del Consiglio Comunale.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo

3. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dai precedenti comma, dispone:

- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio

5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione, sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine dei giorno della prima seduta consiliare utile.

6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio si osservano i seguenti criteri e rispettano i tempi indicati:

- a) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione;
- b) il destinatario dà lettura dell'interrogazione presentata;
- c) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
- d) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
- e) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

ART. 17 - MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI. DISCUSSIONE CONGIUNTA.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal Presidente, eventualmente sentiti i Capigruppo consiliari.

3. Le procedure di cui ai precedenti comma si applicano anche allorquando su oggetti identici o strettamente connessi siano state presentate più interrogazioni, più interpellanze o più mozioni.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:
l'organo cui si deve l'iniziativa;
il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;
l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

L'avviso può altresì indicare il luogo, il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione.

3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 19 - SESSIONI E SEDUTE - DEFINIZIONI.

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e in sedute straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate dal 1° gennaio al 15 luglio, dal 1° settembre al 31 dicembre, nonché quelle nelle quali vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti di cui all'art. 32, comma 2° lett. a) e b) della legge 8. 6. 1990, n° 142 per come successivamente modificato ed integrato.

3. Sono sedute straordinarie quelle convocate dal 16 luglio al 31 agosto e quelle convocate nell'anno:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune. In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

c) per richiesta scritta di almeno 50 (cinquanta) cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Rogliano. In quest'ultimo caso, il Sindaco, di concerto con il Segretario comunale, valuta se la materia è di competenza del Consiglio; in caso positivo la iscrive all'ordine del giorno nella prima seduta utile, altrimenti lo stesso dà comunicazione della richiesta nella prima seduta utile. Il Consiglio può deliberare anche in contrasto alla decisione del Sindaco sull'inserimento della richiesta all'ordine del giorno.

4. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti di detto requisito.

5. Sedute di prima e di seconda convocazione. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 (quattro) Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo in altro giorno e comunque non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

6. Sedute pubbliche e segrete. Le sedute del Consiglio comunale sono di norma pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

ART. 20 - PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.

2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

ART. 21 - CONSEGNA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE - MODALITÀ E TERMINI.

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del Messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:

- a) per le sessioni ordinarie, cinque giorni;
- b) per le sedute straordinarie, tre giorni, interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le sedute urgenti e per gli argomenti aggiuntivi, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

2. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, da comunicare al Segretario Comunale nel corso della prima riunione consiliare, saranno notificati ad ogni effetto di legge tutti gli atti relativi alla detta carica.

3. In mancanza della comunicazione di cui al precedente comma 2, si provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo conosciuto, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

5. L'avviso di convocazione, con l'ordine dei giorno, a cura della Segreteria comunale ed entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'Albo Pretorio ed è inviato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, alla Prefettura, al Comando Stazione Carabinieri, al Responsabile della Polizia Municipale ed agli Assessori non Consiglieri di cui al successivo art. 36.

ART. 22 - ORDINE DEL GIORNO.

1. L'ordine dei giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.

2. Hanno la precedenza:

- a) le comunicazioni del Sindaco;
- b) l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- c) le proposte delle autorità governative;

- d) le proposte dell'autorità regionale;
- e) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- f) le proposte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;
- g) quelle dei Settori o altre articolazioni della struttura;
- h) le interrogazioni;
- i) le mozioni;
- l) le interpellanze;

Da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.

3. Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.

4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche su proposta dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti.

ART. 23 - DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno completate dai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle eventuali attestazioni di cui al successivo art. 55 e corredate di tutti i documenti necessari sono depositate nell'Ufficio di Segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione entro le ventiquattro ore precedenti quella di convocazione del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

CAPO V PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

ART. 24 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.

1. I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.

2. Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla Polizia Municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio nominerà un «Presidente provvisorio» per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

ART. 25 - PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO.

1. Poiché, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella Sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata. Delle adunanze consiliari viene assicurata la diffusione via radio attraverso la stipula di apposita convenzione con emittente abilitata.

2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della Sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla Polizia Municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa è riservato un posto speciale nello spazio compreso tra il pubblico e i banchi dei Consiglieri, ma separato da questi.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 26- SEGRETERIA DELL'ADUNANZA.

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sostituzione si provvede come per legge o a norma di Statuto.

3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete; ne dà lettura all'Assemblea; esegue l'appello nominale; coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

5. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere comunale designato dal Presidente.

ART. 27 - SCRUTATORI - NOMINA - FUNZIONI.

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatori - ricognitori di voti - con il compito di assisterlo nelle votazioni, tanto pubbliche quanto segrete, e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.

2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.

4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.

CAPO VI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 28 - DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI.

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai Consiglieri.

2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra Consiglieri.

3. La durata di ogni singolo intervento non potrà superare i dieci minuti. Allorquando il Consiglio comunale è chiamato a discutere dell'approvazione del Bilancio Preventivo, del Rendiconto della Gestione o di strumenti urbanistici, la durata di ogni singolo intervento verrà stabilito di volta in volta dalla Conferenza dei Capigruppo.

4. E' consentito un solo intervento per ciascun punto posto all'ordine del giorno.

ART. 29 - ORDINE DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa una mezzora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.

3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

ART. 30 - INIZIO DEI LAVORI.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni ha facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti. !

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi di grave importanza e per commemorazioni.

ART. 31 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI.

1. Negli interventi i Consiglieri Comunali debbono scrupolosamente attenersi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

2. Se un Consigliere viola il disposto del primo comma, oppure turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

ART. 32 - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO.

1. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

ART. 33 - FATTO PERSONALE.

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

6. In ogni caso il Consigliere che ha chiesto la parola per fatto personale non può tenerla per più di tre minuti.

ART. 34 - PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. ~~Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.~~

ART. 35 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'eventuale Assessore non Consigliere, c.d. esterno, di cui all'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come sostituito dall'art. 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento esclusivamente sulle materie oggetto della delega conferitagli, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

ART. 36 - ADUNANZE APERTE.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, indice adunanze consiliari aperte.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni o Enti,

delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 19, 3° comma, lett. c), i cittadini possono chiedere di parlare iscrivendosi presso la Presidenza, che ne darà la facoltà prima degli interventi dei Consiglieri. Tali interventi saranno registrati in verbale, come per i Consiglieri.

5. Durante le adunanze «aperte» del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

ART. 37 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e provvede alla relazione riassuntiva della durata massima di trenta minuti.

2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto. Per tali dichiarazioni, disciplinate dal successivo art. 45, non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

3. La discussione del punto all'ordine del giorno si conclude con la votazione.

ART. 38 - CHIUSURA DELLA SEDUTA - MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione, che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

ART. 39 - SISTEMI DI VOTAZIONE.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il regolamento espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato dei «sì» e dei «no», il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

ART. 40 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE.

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:

discussione generale;

discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;

d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;

e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;

g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

ART. 41 - ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso il Presidente consulta il Consiglio che decide per alzata di mano, senza discussione.

ART. 42 - INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

ART. 43 - MOZIONI D'ORDINE.

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente avanzato, da uno o più Consiglieri, per l'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine con il quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

ART. 44 - DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ E DI INAMMISSIBILITÀ.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della Relazione Previsionale e Programmatica, nei casi previsti dal Regolamento di contabilità.

sensi di quanto disposto dal comma 8-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, aggiunto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342.

ART. 45 - DICHIARAZIONI DI VOTO.

1. Prima della votazione anche segreta, ciascun Capogruppo o, comunque, un solo Consigliere del gruppo, può motivare il voto del gruppo, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettifiche.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché l'adozione di proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun Capogruppo i 5 minuti.

ART. 46 - COMPUTO DELLA MAGGIORANZA.

1. Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un *quorum* particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine dei giorno della successiva adunanza del Consiglio.

ART. 47 - VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA.

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali devasi infine far risultare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

- a) ingiuriose;
- b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
- c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie: in tal caso l'interessato dovrà presentare il testo stesso reso, per iscritto, al Segretario dopo averlo sottoscritto.

6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano riportare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario.

ART. 48 - APPROVAZIONE DEI VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA.

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e la data. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura nella seduta successiva.

ART. 49 - COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEI CONSIGLIO.

1. Il Segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai Responsabili della Struttura contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario comunale trasmetterà, entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- ~~4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.~~
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 51- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'Aula Consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

ART. 52 - DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri comunali neo eletti, in allegato alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i Responsabili della struttura.

ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

COMUNE DI ROGLIANO

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n.60 / CC

del 21 dicembre 2011

OGGETTO: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 16,15, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione straordinaria ed in prima convocazione

All'appello nominale risultano presenti

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	GALLO Giuseppe	SI	
2	ALTOMARE Giovanni	SI	
3	ALTOMARE Mario		SI
4	AMBROGIO Antonella	SI	
5	CICIRELLI Pierfederico	SI	
6	DE ROSE Salvatore		SI
7	GABRIELE Daniele Franco		SI
8	GALLO Carlo	SI	
9	RUSSO Antonietta		SI
10	SICILIA Fernando	SI	
11	SICILIA Oreste		SI
12	SIMARCO Antonio	SI	
13	STUMPO Giacinto	SI	

| Presenti n. 8 | | Assenti n. 5 |

Assume la presidenza il Signor **Ing.Antonella AMBROGIO**

Partecipa il Segretario Generale Signor **Dr.ssa Carla CARUSO**

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti,

IL PRESIDENTE invita **IL CONSIGLIO** a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

.... in continuazione di seduta.

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Illustra il Presidente, facendo presente la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni riguardanti le modalità per la convocazione del Consiglio comunale, della giunta e delle Commissioni consiliari, da effettuare attraverso avvisi inviati con posta certificata (PEC) presso l'indirizzo indicato dai singoli consiglieri e/o componenti Giunta e Commissioni;

PREMESSO che con delibera di Consiglio comunale n.12 del 20.02.1999 è stato approvato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

PRECISATO che è emersa l'esigenza di procedere innanzitutto alla revisione del summenzionato regolamento, al fine di favorire l'introduzione di procedure di semplificazione e snellezza attinenti alla natura e alla convocazione delle sedute consiliari;

RITENUTO opportuno, allo scopo di garantire la massima celerità all'azione amministrativa, prevedere la convocazione dei Consigli Comunali, Giunte e Commissioni attraverso la posta certificata (pec) ad ogni singolo componente facente parte degli stessi organismi istituzionali;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,

- **DI MODIFICARE ED INTEGRARE** il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio comunale nelle modalità seguenti:

- art.21 bis

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi contenenti l'ordine del giorno, indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a partecipare.
2. Nel caso che siano previste sospensioni dei lavori nel corso del giorno di riunione, negli avvisi vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.
3. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, delle Giunte e delle Commissioni Consiliari sono notificati, mediante posta elettronica certificata, da un messo comunale; per tale ragione l'Ente fornisce ciascun consigliere o componente Giunta e/o Commissione di una casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto.
5. Il corretto invio della convocazione risulta dal messaggio della ricevuta di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato.
6. Qualora, per cause di forza maggiore, il messo comunale non sia in grado

di provvedere così come previsto al punto 4, l'avviso di convocazione del Consiglio è notificato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale. Ove non sia possibile effettuare la notifica, il messo provvederà a depositare la convocazione presso la cassetta delle poste. Il messo rimetterà all'Ufficio di Presidenza, la dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta notifica può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo comunale. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

7. Copia dell'avviso di convocazione, viene inviata:

- a tutti gli Assessori;
- al Revisore dei Conti;
- ai Responsabili dei settori;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Stazione CC
- agli organi di informazione - stampa e radiotelevisione."

PARERE

art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

Per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Rogliano, 19 dicembre 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
f.to Giuseppe VIGLIATURO

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata;

e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A

- **DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE**, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm..-